

Accertamento esecutivo

L'art. 29 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122)- modificato dall'art. 7 del "Decreto Sviluppo" D. L. 13 Maggio 2011 n. 70 e poi dal D. L. n. 98 del 2011 - ha introdotto nel nostro ordinamento l'accertamento esecutivo, nuova procedura di concentrazione della riscossione nell'avviso di accertamento .

Che cos'è

Per accertamento si intende il procedimento mediante il quale l'Agenzia delle Entrate determina l'imponibile e l'imposta e che culmina nell'adozione del provvedimento di **Avviso di Accertamento** notificato al contribuente.

Il nuovo modello "impoesattivo" dell'**Accertamento Esecutivo** concentra:

- a) la fase dell'accertamento, cui appartengono le componenti degli atti accertativi-impositivi in senso stretto aventi ad oggetto la determinazione della base imponibile e dell'imposta;
- b) la fase della riscossione, cui appartengono il titolo esecutivo e il precetto.

L'Accertamento esecutivo, infatti, contiene in sé la "formula esecutiva", cioè l'intimazione ad adempiere entro una determinata scadenza, allo spirare della quale l'avviso diviene esecutivo ed il debitore automaticamente messo in mora, senza necessità di formazione del titolo esecutivo (il ruolo) e della notifica del precetto (la cartella di pagamento).

In sintesi, l'accertamento esecutivo cumula le funzioni svolte precedentemente e separatamente dall'avviso di accertamento, dalla iscrizione a ruolo e dalla successiva notifica della cartella esattoriale.

La nuova procedura riguarda i provvedimenti emessi dal **1° ottobre 2011** e relativi ai periodi d'imposta in corso alla data del **31 dicembre 2007** e **successivi** e si applica a:

- **avvisi di accertamento in materia di:**
 - *Imposte dirette*
 - *IRAP,*
 - *IVA*
 - *ritenute, sia a titolo d'acconto sia a titolo d'imposta*
 - *imposte sostitutive*
- **ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni**

Il nuovo modello procedurale non si applica agli altri tributi erariali (es.Bollo auto, Canone Tv,ecc)ed ai tributi locali (TARSU, TIA,ecc).

Come funziona

Procedura:

- a) "l'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate ai fini delle imposte sui redditi, dell'IRAP e dell'IVA e il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni, deve contenere anche **l'intimazione ad adempiere**, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, ovvero, in caso di tempestiva proposizione del ricorso ed a titolo provvisorio, degli importi stabiliti dall'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602".
- b) L'atto di accertamento diventa **esecutivo "decorsi sessanta giorni dalla notifica"**;
- c) deve espressamente recare **l'avvertimento** che, **decorsi trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste, in deroga alle disposizioni in materia di iscrizione a ruolo, è affidata in carico agli agenti della riscossione anche ai fini dell'esecuzione forzata**.

L'esecuzione forzata è **sospesa** per un periodo di **180 giorni** dall'affidamento in carico agli Agenti della riscossione, salvo che:

- l'Agenzia delle entrate in presenza di fondato pericolo decida di affidare la riscossione subito dopo il decorso dei sessanta giorni dalla notifica senza concedere termini ulteriori;
- gli Agenti della riscossione, successivamente alla presa in carico, siano venuti a conoscenza di elementi in grado di **dimostrare** il fondato pericolo per l'esito positivo della riscossione.

La sospensione non opera con riguardo alle azioni cautelari e conservative: ciò significa che l'agente della Riscossione potrà procedere comunque all'iscrizione di ipoteca o al fermo amministrativo, e che l'Agenzia delle Entrate potrà sempre richiedere l'autorizzazione all'adozione dei provvedimenti cautelari preventivi dell'ipoteca e del sequestro, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. n. 472/1997.

Cosa fare

Il termine di 60 giorni dalla notifica entro cui il contribuente deve adempiere o presentare ricorso può "allungarsi":

- fino a 90 giorni in più se viene presentata istanza di accertamento con adesione;
- fino a 45 giorni in più se il termine di scadenza scade nel "periodo feriale" dal 1 agosto al 15 settembre di ogni anno;

Bisogna quindi prestare molta attenzione alla data in cui è stato notificato l'atto.

Se il pagamento interviene dopo la scadenza del termine per proporre ricorso sul contribuente graveranno:

- **interessi di mora**: nella misura del 5,0243%, vanno calcolati dal giorno successivo alla notifica dell'atto;

- **aggio** del 9% dovuto all'Agente della riscossione, da applicarsi dopo la scadenza del termine di presentazione del ricorso.

Dopo la notifica dell'avviso di accertamento esecutivo le azioni possibili sono il pagamento o l'impugnazione dell'atto. Il ricorso all'autotutela non sospende l'esecuzione dell'atto, per cui va valutata accuratamente la presentazione dell'istanza.

Il contribuente che rinuncia a presentare ricorso e provveda a pagare (entro il termine di proposizione del ricorso) quanto gli è stato intimato, ottiene una riduzione a 1/3 delle sanzioni amministrative irrogate.

Nelle ipotesi in cui, dopo la notifica dell'atto, si abbia modo di ritenere e poter provare che l'Amministrazione Finanziaria sia incorsa in errore (errore di persona, evidente errore di calcolo, errori sul presupposto dell'imposta, doppia imposizione, pagamenti già avvenuti, ecc.) si può presentare istanza all'Ufficio che ha emesso il provvedimento, motivando adeguatamente la richiesta di annullamento e/o di revoca dell'atto.

L'autotutela dovrebbe essere esercitata autonomamente - senza istanza del contribuente - dall'Ufficio che si sia accorto di essere incorso in errori nel procedimento.

In ogni caso la decisione dell'Ufficio, sia di accoglimento che di rifiuto, deve essere motivata.

E' importante sottolineare che l'istanza di autotutela non sospende né i termini per ricorrere né le azioni cautelari e/o di esecuzione forzata già avviate.

Se il contribuente ritiene di adire la via giudiziaria, impugna l'avviso di accertamento proponendo **ricorso** dinanzi alla Commissione tributaria.

La proposizione del ricorso comporta l'immediata iscrizione a ruolo di una somma pari ad 1/3 di quanto richiesto.

Per ovviare all'immediata esecuzione, in presenza dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora, è possibile proporre:

- **istanza di sospensione giudiziale**
- **istanza di sospensione urgente**
- **istanza di sospensione amministrativa**

La sospensiva giudiziale: il contribuente che presenta l'istanza di sospensiva giudiziale chiede ai giudici che, in attesa di giudizio, venga sospeso il pagamento anticipato, richiesto al momento della proposizione del ricorso.

La sospensione **deve essere decisa entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.**

La sospensiva urgente: va presentata al Presidente della Commissione tributaria la richiesta che l'esecutività dell'atto sia sospesa in attesa che la

Commissione si pronunzi in merito all'istanza di sospensione giudiziale già formulata.

La sospensiva amministrativa: sempre dopo la presentazione del ricorso, è possibile presentare istanza di sospensione Amministrativa indirizzata all'ufficio che ha emesso l'avviso di accertamento.

L'istanza di sospensione amministrativa può coesistere con l'istanza di sospensione giudiziale e/o urgente.

Il contribuente potrà chiedere:

- la **rateazione** del debito fino ad un tetto di € 20.000, senza particolare motivazione
- la **dilazione e/o proroga** dei pagamenti in caso di decadenza dalla rateazione originaria.

A chi rivolgersi

In caso di mancato riconoscimento dei vostri diritti, è possibile rivolgersi alle sedi territoriali di [Adiconsum](#), (alla voce "[Dove siamo](#)"), per usufruire del servizio di consulenza e assistenza individuale.